



Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64 D.L. 75/2019 / A.C. 2107

Dossier n° 42 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 1 ottobre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2107
D.L.	75/2019
Titolo:	Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
testo originario:	2
testo approvato dal Senato:	2
Date:	
emanazione:	7 agosto 2019
pubblicazione in G.U.:	7 agosto 2019
approvazione del Senato:	24 settembre 2019
scadenza:	6 ottobre 2019
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Nel testo approvato presso il Senato, il disegno di legge di conversione ha acquisito un nuovo comma, che fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 64/2019, in materia di poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, decaduto per mancata conversione (DL n. 64/2019)

Il testo del decreto-legge, modificato presso il Senato, consta di **2 articoli**.

L'**articolo 1** stabilisce che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

L'**articolo 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Relazioni allegate

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della

regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-ter (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Come già si è ricordato, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone la sanatoria degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 64/2019 in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nelle materie di rilevanza strategica (cd. "DL *Golden Power*").

In proposito, si richiamano le sentenze n. 22/2012 e n. 32/2014 della Corte costituzionale.

In particolare, la Corte, nella **sentenza n. 22 del 2012**, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., per l'emanazione di un decreto-legge, ad una **intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico**. La Corte ha affermato che l'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza. Sulla base di queste premesse è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione.

Nella **sentenza n. 32 del 2014**, la Corte ha poi evidenziato che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una **disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione**, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost.

Merita inoltre segnalare che la Corte costituzionale, nella **sentenza n. 237 del 2013**, ha ammesso la possibilità di inserire nel disegno di legge di conversione **disposizioni ulteriori** rispetto alla semplice norma di conversione del decreto-legge (nel caso specifico oggetto del giudizio si trattava di una norma di delega legislativa, che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400/1988, non può essere inserita nei decreti-legge), **purché omogenee** - ai sensi della sentenza n. 22/2012 - con la materia del decreto-legge.

Sotto altro profilo, si ricorda che l'**articolo 15, comma 2, lettera d), della legge n. 400/1988** dispone che il Governo non possa, mediante decreto-legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti. Nella prassi si riscontrano, in ogni caso, precedenti di disposizioni, contenute in leggi di conversione, che fanno salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti-legge non convertiti dal Parlamento.

Tra gli altri si ricordano:

L. 11 febbraio 2019, n. 12, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*

Art. 1, comma 2, che abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 143 del 2018 (in materia di noleggio con conducente);

Art. 1, comma 3, che abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 2 del 2019 (in materia di consigli degli ordini circondariali forensi);

L. 9 agosto 2018, n. 96, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*.

Art. 1, comma 2 che abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 79 del 2018 (in materia di fatturazione elettronica dei carburanti);

L. 2 maggio 2014, n. 68, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*.

Art. 1, comma 2, rende validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge n. 126 del 31 ottobre 2013, n. 126 e 30 dicembre 2013, n. 151 (in materia di

finanza locale e regionale e di infrastrutture, cd. "salva Roma"), decaduti per mancata conversione.
L. 3 agosto 2007, n. 127, *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria*
- art. 1, co. 2, fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67, *Misure urgenti in materia fiscale*, decaduto per decorrenza dei termini di conversione.